

## TABELLA RIEPILOGATIVA SULLE ASSENZE DAL LAVORO DISPOSTE DAL D.L. 18/2020



Misura	Destinatari	Modalità e condizioni di fruibilità	Trattamento economico e previdenziale	Decorrenza misura
<b>Congedo straordinario di 15 giorni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori, pubblici e privati, genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli con età fino a 12 anni</li> </ul> <p><i>N.B. Il limite di età non si applica per figli con grave disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fruibile alternativamente da parte di un solo genitore per nucleo familiare, in modo consecutivo o frazionato</li> <li>Nel nucleo familiare non deve esserci un genitore disoccupato o non lavoratore o che beneficia di strumenti di sostegno al reddito</li> <li>Fruibile alternativamente al voucher baby-sitting, anche per i genitori che hanno già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per il congedo parentale ordinario</li> <li>Cumulabile nell'arco dello stesso mese con i permessi per legge 104</li> </ul>	Periodo indennizzato al 50% della retribuzione (con esclusione della tredicesima mensilità e di altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati) e coperto da contribuzione figurativa	Dal 5 marzo al 3 aprile 2020 (salvo proroghe disposte da futuri provvedimenti) <p><i>N.B. I congedi parentali ordinari fruiti a partire dal 5 marzo sono automaticamente convertiti in congedo straordinario e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale</i></p>
<b>Voucher baby-sitting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori privati, genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli con età fino a 12 anni</li> <li>Medici, infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori socio-sanitari con figli fino a 12 anni</li> </ul> <p><i>N.B. Il limite di età non si applica per figli con grave disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel nucleo familiare non deve esserci un genitore disoccupato o non lavoratore o che beneficia di strumenti di sostegno al reddito</li> <li>Fruibile alternativamente al congedo straordinario</li> <li>Cumulabile nell'arco dello stesso mese con i permessi per legge 104</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per i lavoratori privati bonus di 600 euro (limite complessivo) erogato mediante il libretto famiglia</li> <li>Per medici, infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori socio-sanitari bonus di 1000 euro (limite complessivo) erogato mediante il libretto famiglia</li> </ul>	Dal 5 marzo al 3 aprile 2020 (salvo proroghe disposte da futuri provvedimenti)

## TABELLA RIEPILOGATIVA SULLE ASSENZE DAL LAVORO DISPOSTE DAL D.L. 18/2020



Misura	Destinatari	Modalità e condizioni di fruibilità	Trattamento economico e previdenziale	Decorrenza misura
<p><b>Congedo non retribuito per lavoratori con figli di età tra 12 e 16 anni</b></p>	<p>Lavoratori, pubblici e privati, genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli con età da 12 ai 16 anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fruibile per un periodo continuativo o frazionato (non superiore a quindici giorni secondo la circolare INPS n. 45 del 25.03.2020)</li> <li>• Nel nucleo familiare non deve esserci un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore</li> <li>• Garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro</li> </ul>	<p>Il periodo non è indennizzato e non è coperto da contribuzione figurativa</p>	<p>Dal 5 marzo al 3 aprile 2020 (salvo proroghe disposte da futuri provvedimenti)</p>

## TABELLA RIEPILOGATIVA SULLE ASSENZE DAL LAVORO DISPOSTE DAL D.L. 18/2020



Misura	Destinatari	Modalità e condizioni di fruibilità	Trattamento economico e previdenziale	Decorrenza misura
<p><b>Permessi ex legge 104</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori pubblici e privati che assistono un familiare con handicap grave (ex art. 33 comma 3 legge 104/1992)</li>   <li>• Lavoratori, pubblici e privati, portatori di handicap grave (ex art. 33, comma 6, legge 104/1992, secondo la circolare INPS n. 45 del 25.03.2020)</li> </ul> <p><i>N.B. Per il personale sanitario, pubblico e privato, l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (3+3+12))</li>   <li>• I 12 giorni aggiuntivi sono fruibili anche consecutivamente nel corso di un solo mese e sono frazionabili in ore</li>   <li>• Se il lavoratore assiste più soggetti disabili gli ulteriori 12 giorni, per i mesi di marzo e aprile 2020, sono riconosciuti per ciascun soggetto assistito (oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinario)</li>   <li>• Il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12)</li> </ul>	<p>Permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa</p>	<p>Dal 17 marzo 2020 al 30 aprile (salvo proroghe disposte da futuri provvedimenti)</p>

## TABELLA RIEPILOGATIVA SULLE ASSENZE DAL LAVORO DISPOSTE DAL D.L. 18/2020



Misura	Destinatari	Modalità e condizioni di fruibilità	Trattamento economico e previdenziale	Decorrenza misura
<b>Assenza equiparata a ricovero ospedaliero per portatori di handicap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori, pubblici e privati, portatori di handicap grave</li> <li>Lavoratori, pubblici e privati, portatori di handicap non grave, in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (rilasciata dai competenti organi medico)</li> </ul>	Assenze equiparate a ricovero ospedaliero per tutto il periodo prescritto dalle competenti autorità sanitarie	<p>Trattamento economico e previdenziale previsto dal CCNL di riferimento</p> <p><i>N.B. Per i dipendenti pubblici l'equiparazione al ricovero ospedaliero esclude la decurtazione della retribuzione accessoria prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia dal d.l. 112/2008</i></p>	Fino al 30 aprile 2020 (salvo proroghe disposte da futuri provvedimenti)
<b>Assenza in sorveglianza attiva per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori privati sottoposti a misure di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva</li> </ul> <p><i>N.B. Per i lavoratori pubblici l'art. 19, commi 1 del d.l. 9/2020 prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuti al COVID-19, è equiparato a ricovero ospedaliero</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza equiparata a malattia esclusa dal periodo di comportamento</li> <li>Il certificato di malattia redatto dal medico curante deve indicare gli estremi del provvedimento che dispone la quarantena o la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva</li> </ul>	Trattamento economico e previdenziale previsto dal CCNL di riferimento	La misura si applica anche con riferimento ai certificati di malattia trasmessi prima del 17 marzo 2020, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare con sorveglianza attiva

## TABELLA RIEPILOGATIVA SULLE ASSENZE DAL LAVORO DISPOSTE DAL D.L. 18/2020



Misura	Destinatari	Modalità e condizioni di fruibilità	Trattamento economico e previdenziale	Decorrenza misura
<b>Assenza dal servizio per genitori conviventi con persona disabile a seguito della sospensione delle attività dei Centri diurni</b>	Lavoratori pubblici e privati conviventi con figlio disabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'assenza va preventivamente comunicata al datore di lavoro e va motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri diurni a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario disposta dall'art. 47 comma 1 d.l. 18/2020</li> <li>Fino al 30 aprile l'assenza non può costituire motivo di licenziamento (per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile)</li> </ul>	Il periodo non è indennizzato	Fino al 30 aprile 2020 (salvo proroghe disposte da futuri provvedimenti)
<b>Esenzione dal servizio</b>	Lavoratori pubblici	Le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio se non è possibile ricorrere alle forme di lavoro agile e dopo aver utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.	Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini degli effetti economici e previdenziali (non viene erogata l'indennità sostitutiva di mensa, se prevista)	Fino al 31 luglio 2020 o fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione che stabilisce la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019